

# Articolo 1227 c.c.: ratio, concetto e definizione

*Una norma che gli intermediari dovrebbero ben illustrare agli assicurati, in particolare R.C.A.*

di Massimo Caiafa

L'art. 1227 c.c. testualmente recita: “*se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*”.

La disposizione richiamata costituisce un cardine del nostro diritto positivo che, completando la normativa sull'adempimento e sulla responsabilità nonché sul risarcimento dei danni, riesce a coniugare un limpido concetto giuridico con quelle esigenze imprescindibili di natura morale e giustizia sostanziale, ispiratrici di ogni ordinamento.

Il problema della responsabilità in relazione al risarcimento, in un'ottica a 360 gradi, non poteva ignorare l'eventuale concorso di colpa di colui che appare – *prima facie* – la parte lesa (creditore o danneggiato) o l'inerzia di chi, avendo subito un danno, lo ha aggravato.

La genesi più che la *ratio* della norma è patrimonio del diritto romano che, con quella sintesi di granitica efficacia, ha ritenuto: “*quod quis ex sua culpa damnum sentit, damnum non sentire videtur*”.

La collocazione nel settore delle obbligazioni e degli adempimenti trova la sua ragione nel fatto (*diffuso*) del creditore che concorre a cagionare il danno che reclama o che (*secondo comma della normativa*) avrebbe potuto – uniformandosi al criterio della diligenza – evitare con riduzione della esposizione del responsabile formale o apparente, *collegandosi concettualmente* anche alla disposizione di cui all'art. 1914 c.c. che prevede l'obbligo di salvataggio (“*l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno*”).

La normativa, in una scontata e quasi immediata esigenza, è stata ritenuta – come gli art. 1223 e 1226 c.c. – valida sia nelle obbligazioni contrattuali che in quelle extracontrattuali o da fatti illeciti (per ultimo, Cass. III sez. sentenza n. 4954 del 2.3.2007), in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. *mentre non disciplina i rapporti tra i coobbligati in solido nè le rispettive responsabilità nell'inadempimento della comune obbligazione (in dottrina, Trabucchi e Cass. 2469/03).*

Il primo comma dell'art. 1227 c.c. sostiene all'ipotesi del fatto colposo del creditore-danneggiato che abbia concorso al verificarsi del sinistro dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazioni in cui *il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento*, ma abbia ommesso dopo la relativa verifica (*post damnum*), di far uso della normale diligenza, per circoscrivere l'incidenza.

L'art. 1227 c.c., in conclusione, contempla, quindi, due *diverse e ben distinte* ipotesi di concorso:

- A) La prima riguarda il concorso causale nella produzione dell'evento lesivo: essa rende giuridicamente irrilevante e pertanto irrisarcibile quel *quantum* del danno che corrisponda proporzionalmente all'importanza assunta dalla condotta del danneggiato nella produzione dell'evento.
- B) La seconda riguarda quelle conseguenze mediate ed indirette del fatto lesivo che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: in questa ipotesi si ha esclusione e non semplice riduzione di responsabilità.

o\*o\*o\*o\*o

Onde meglio chiarire la portata dell'art. 1227 c.c., in una esegesi dei principali (*tra i vari*) aspetti, occorre

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

## SI ABBONI ORA!

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	<b>Abbonamento annuale alla rivista cartacea</b> <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri <b>165,00 euro</b> <b>120,00 euro</b>
--	--

	<b>Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)</b> <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri <b>195,00 euro</b> <b>150,00 euro</b>
--	---

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**